

L
Signor

La parte più urgente del generale ordinamento giudiziario che si sta elaborando nei Consigli del Governo è senza dubbio quella risguardante l'immo-
ribilità dei giudici.

Sento lo Stato, come era proprio di una legge fondamentale, proclamata la sola regola che dichiara inamovibili i giudici dopo tre anni di esercizio, rimase abbandonata ad una legge speciale, da farsi, l'ufficio di esplicarla, specificando le eccezioni che per la natura delle cose si trovano inrotte nella regola stessa, senza di che la medesima fallirebbe essenzialmente allo scopo per cui venne introdotta, che è quello di costituire la Magistratura in quel grado di indipendenza e di libertà di azione che sono confanti all'altezza delle sue attribuzioni.

D

Dello stato attuale della legislazione,
e dello Stato che stabilisce in
genere l'inamoribilità, non si hanno altre
disposizioni di legge fuorché quelle del
codice penale sulla interdizione o sospen-
sione dai pubblici uffici per costi-
reuti: perciò e quanto mai urgente
una legge secondaria, per cui il prin-
cipio dell'inamoribilità si trovi corrobo-
rato da quegli altri provvedimenti
che sono al tutto necessari affinché ne
risulti non già un privilegio individuale
per i giudici, ma una vera garanzia
sociale.

Ma alla parte dell'inamoribilità
si trova frettamente ed inseparabilmente
collegata quella concernente la disciplina
dell'ordine giudiziario, per cui non
si ebbero finora regole scritte; e
quindi nasce anche la necessità di
regolare le competenze, e di includere
nella legge a cui si vuole attendere
alcuni speciali provvedimenti che saranno
come un'appendice al Codice di proce-
dura criminale.

Il progetto di legge che ho
l'onore di presentarvi si trova perciò
intitolato = Della inamoribilità, dei procedimenti contro
i giudici, e dei provvedimenti disciplinari contro di essi,

ed è in tre Capitoli diviso.

Il Capo primo tratta specialmente

dell'inamoribilità dei Giudici e de' suoi effetti.

Si si definisce in primo luogo che l'inamoribilità dei Giudici consiste in ciò che non possono essere né privati della loro carica, né sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, e ne meno senza il loro consenso traslocati o posti in aspettativa o a riposo anche con pensione di ritiro, od altro assegnamento, se non nei casi prescritti dalla legge, e secondo le forme in essa prescritte.

Fu invero agitato il dubbio se dovesse riservarsi al Foro in ciascuna di traslocazioni senza privarla dell'arado loro, perché la traslocazione potrebbe essere in molti casi suggerita dalle vere e naturali esigenze del pubblico servizio, e sembrava conveniente di lasciare l'uso di tale facoltà al Ministro sotto alla sua responsabilità, ma nei Consigli del Foro in prevalse il desiderio di attuare il principio dell'inamoribilità in tutta l'ampiezza delle sue conseguenze. Si amò di evitare non tanto il pericolo quanto il sospetto che il Ministro voglia rendere illusorio quel prezioso Diritto, tantoché la minaccia, o il timore

di una trascuratezza non sia mai che possa influire sull'animo dei Giudici.

Per la stessa ragione si ripete come avviene di provvedere espressamente al caso in cui venisseflatuita la riduzione del numero in qualche corpo giudiziario. Disponendo che in finita contingente la riduzione vada fui Membri i meno anziani si togliano assolutamente al potere elettori ogni maniera di arbitrio.

Confermata per tal modo la finura e scrupolosa osservanza della regola dell' immutabilità, le altre disposizioni del Capo primo servono intorno alle necessarie eccezioni che deggiano accorgere, ad esempio delle effanze legittime, in cui tale principio fu primamente introdotto.

Bale si prossederette al Decreto della Magistratura ed ai legittimi interessi della Società, se la revoca o la sospensione di un Giudice non poteffero mai intervenire che nei soli casi in cui fuendo il Codice penale, fossero state applicate dal Tribunale competente come pena ordinaria di un reato. — Sappiamo oramai ben altri fatti che spingono un Giudice. Di quel rispetto e di quella considerazione che si addicono al

debrato ufficio che sostiene, lo pongano
nella condizione di non potere degnaamente
continuare nell' esercizio delle sue funzioni.
Per ciò ogni condanna a cui non sia
stata aggiunta l' interdizione dei pubblici
uffici vuol essere considerata né fuori
morali effetti, e può secondo le circostanze
rendere necessario o il traslocamento, o la
rirocatione del Giudice che ebbe a soffrirlo,
o almeno la sua dispensa da ulteriori
servizi, mediante quella pensione od
indennità a cui possa avere diritto a tenore
di legge. E finalmente anche una sen-
tenza di ordinanza per cui si dichiarino
non fatti luogo a procedimento, o venga
affolto un Giudice inamovibile, se in-
arrivene a per estinzione dell' azione penale,
o per mancanza di prove della sua
reita, lasciandolo tuttavia nel concetto degli
uomini fatto al peso di una imputazione
da cui rimane offesa la moralità, puo-
indurre la necessità di così fatti provvedimenti
che non potrebbero degnaamente sedare
fra i Giudici colui che essendo scampato
dagli effetti dell' azione penale, resterebbe
un dimessi volgato dal giudizio de' suoi
compagno, e dal grido della pubblica
opinione.

Di sono poi altri casi nei quali

un giudice non potrebbe senza pubblico
danno pretendere agli effetti della immo-
ritilità; qualora vice si trovasse senza
sua colpa incapace di continuare nell'eser-
cizio delle sue funzioni, o a ragione
di una permanente infermità, o per
Debolezza di mente, oppure quando si
rifiutasse all'adempimento dei suoi doveri,
o con arbitrarie e prolungate aperze
non corrispondesse al fine della istitu-
zione, e si ponesse da se in condizione
di essere o rimesso o sospeso. Potranno
altrimenti intervenire tali circostanze per
cui telum dei Giudici non potendo più
convenientemente amministrare la giustitia
nel luogo di sua residenza, si renda
al tutto necessario almeno il suo traslo-
camento.

*S*tutto ciò, non che sul modo
di procedere all'esecuenda dei caui,
e sulla immediata sospensione del
giudice imputato, qualora gli venga rilasciato
contro un mandato di arresto, oppure
quando vi venga condannato a pena cor-
regionale, durante anche l'appello,
provvede il Capo primo di questo pro-
getto, investendo il Magistrato Di
Cassazione di una eminente giurisdizione
in questa materia.

Si dubita altresì se qualche
iniziativa si dovesse lasciare ai Magis-
trati o Tribunali, dei quali facesse
parte il Giudice imputato, ma dopo ma-
luta considerazione si trova conveniente
di liberare i Membri dei Magistrati
d'appello e dei Tribunali di prima
cognizione dal rimanescere ufficio di
dover giudicare fatta forte dei loro
colleghi, e si diritto di ridurre e
concentrare in quel Magistrato supremo
ogni autorità di pronunciare in tutti
i casi di riconciliazione, di sospensione,
ed anche di solo trasferimento dei
giudici.

Il Capo Secondo tratta della compe-
tenza e del procedimento per reati imputati
ai Giudici.

Non è già che si vogliano rispettare
ai Membri dell'ordine giudiziario costituzio-
ne giurisdizioni eccezionali. Attribuendo ai Tri-
bunali di prima cognizione il decidere
delle contravvenzioni imputate ad un Giudice
o ad un Vice Giudice di Mandamento,
nella sua giurisdizione, non si fa che
dichiarare una competenza la quale
deriva da un ordine necessario di cose.
Il Giudice, non si prendendo nel suo
Mandamento un'autorità che possa esistere

quella giurisdizione che a lui appartenne
non può andare soggetto che a quella
superiore del Tribunale, e quanto al
Rice-Giudice perchè si trova collocato in
troppo stretta relazione col Giudice,
non conviene affoggettarlo al di lui
giudizio.

Delle contravenzioni, secondo
gli ordini di competenza stabiliti dal
Codice di procedura criminale deggono
conferire i Giudici Di Mandamento salvo
l'appello, nei casi da esso Codice
determinati, al Tribunale Di prima
cognizione; né una causa Di semplice
contravvenzione di competenza del Giudice
potrebbe essere recata avanti un Ma-
gistrato d'appello. Si critica
perciò che l'alta giurisdizione Di
un Magistrato si faccia in simile
caso discendere a semplici contraven-
zioni, e mettoni di stabilire che quelle
imputate ad un Giudice o Rice-Giudice
di Mandamento siano dal Tribunale
inappellabilmente giudicate.

C'è poi consenso che one si tratti
di un reato imputato ad un qualche
Giudice di un Tribunale Di prima
cognizione, per conferme, sia dal Magis-
trato D'appello designato un altro

Tribunale del Distretto, e che per identità
di ragione venga esercitata la stessa
norma qualora si tratti di un reato
imputato ad un giudice di appello, lasciando
che in simili casi un altro Magistrato
d'appello venga per conoscerne di esso
reato, designato dal Magistrato di
Gastalione.

Per tal modo, fonda punto
nuovi ordini di competenza, si
estendono espressamente a certi casi le
disposizioni contenute nel Cap. II. tit. V.
Lib. 3^{ro} del Codice di procedura
criminale, ore si tratta della rimessione
delle cause da uno ad altro Magistrato
o Tribunale.

Ma la ragione per cui
dovrebbero rimettersi ad altri Magistrati
o Tribunali le cause in discorso
preferisce affatto qualora si trattasse
di un reato di stampa pel quale
dovesse aggiungersi al Magistrato
d'appello il giudizio del fatto. La
competenza dei giurati, i quali rap-
presentano in certo modo la pubblica
opinione del luogo in cui fu com-
messo il reato, meritamente in simili
caso, debbe aversi come indiscutibile.

Seguita il Capo 3^{ro} intitolato

B

Della Disciplina per Giudici, il quale incomincia
per annunziare in termini generali
l'oggetto della medesima.

La disciplina non è limitata
a contenere i Giudici nell'adempimento
dei Dovori del loro ufficio, a quei Dovori
che sono positivi e perfetti, perchè
propriamente riguardano l'esercizio delle
loro funzioni, ma si estende a quegli
atti che offendono la Dignità e la
confederazione non tanto dell'individuo che a
quegli si abbandona, quanto del corpo
a cui il medesimo appartiene; laonde
può talvolta discendere anche agli atti
che appartengono alla vita privata;
non già che la disciplina debba per
tal guisa trasformarsi in una inquisi-
toriale indagine delle opere e dei
pensieri; ma essa deve colpire i
fatti effettivi, che quantunque non
freni dalle leggi puniti, non cessano
però di essere riprovati dalla morale,
e di comuocare - sforzevolmente -
la pubblica opinione.

Principia la detta generale Dis-
ciplina, il Capo 3^{ro} si subdivide
poi in quattro Sezioni.

Tratta la prima Sezione dei pro-
cedimenti Disciplinari, i quali consistono

nell'arrestamento e nelle pene disciplinari), che fanno la censura, la riprensione, o la sospensione dall'ufficio.

L'arrestamento fu un Diritto delle pene, perchè come si dirà fra poco non c'è che un effetto della forsegianza che nell'ordine gerarchico della Magistratura il Superiore debba esercitare sull'inferiore.

Fra le pene sembrava a primo aspetto Doreni collocare il richiamo all'ordine; ma poscia si considerò che essa pena trovasi virtualmente compresa nella censura, e che tra l'una e l'altra mal si potrebbe scorgere un vero Distintivo carattere.

La seconda Sezione ha per argomento il potere disciplinare, il quale si compone di due elementi: il diritto di forsegianza e la giurisdizione.

Il diritto di forsegianza viene esercitato da persona a persona, e da corpo a corpo, e da esso nasce la facoltà di fare l'arrestamento.

Quanto alle persone, esso diritto appartiene primamente al Ministro della giustizia sopra tutti i giudici dello Stato. E quindi concepito al Primo Presidente del Magistrato di passazione sopra tutti i giudici che lo compongono.

B

ai Primi Presidenti dei Magistrati di appello sui giudici dei Magistrati a cui presiedono, e ai Presidenti dei Tribunali di prima cognizione forza tutti i giudici del loro Distretto, e finalmente ai Giudici che presiedono a qualche Sezione di Magistrato o Tribunale nel tempo delle udienze e deliberazioni che hanno a dirigere.

La punzicciata da corpo a corpo si esercita dal Magistrato di Cassazione sui Magistrati d'appello, e da questi sui Tribunali del loro Distretto.

La giurisdizione disciplinare propriamente detta è regolata nel progetto in modo che appartiene in primo luogo al Magistrato di cassazione sui propri Giudici, eccettuato il Primo Presidente, ed in secondo luogo allo stesso Magistrato sopra tutti i giudici d'appello, di prima instanza e di mandamento, qualora intervenga che i Magistrati d'appello, o i Tribunali commettano, o rimisino, o non possano esercitare la giurisdizione che viene loro attribuita.

Il medesimo si dispone quanto ai Magistrati d'appello relativamente ai Giudici loro, eccettuato il Primo Presidente che rimane soggetto al Magistrato di cassazione;

e così pure quanto ai Tribunali relativamente
ai Giudici che li compongono, ed ai
Giudici di Mandamento del loro Distretto,
costituito finalmente il Presidente che Di-
pende dal Magistrato d'appello.

L'acca giurisdizione così ordinata si
esercita coll'applicazione delle pene Disci-
plinari, le quali propriamente parlando,
e secondo l'accettazione del ricabolo,
nel vero senso legale, non sono vere
pena, ma insue sono provvedimenti di
una speciale natura, che risguardano
l'ordine interiore dei Tribunali e la
Dignità della Magistratura.

Però è che mentre si dirà nel
progetto di attribuire la cognizione delle
cause per reati imputati ai Giudici,
a Magistrati e Tribunali diversi da
quelli a cui essi giudici appartengono
non si è fatto punto, seguendo in ciò
l'esempio delle altre legislazioni di
commettere la giurisdizione disciplinare
ai Magistrati e Tribunali stetti di
cui fanno parte gli individui imputati;
e detti Magistrati e Tribunali vengono
per tal guisa a costituire un Tribunale
Domestico, che agendo sull'individuo, regla
alla conservazione della Dignità, dell'
onore di tutto il corpo.

Però c'è che in questo progetto sono benfi determinate la qualità ed il grado delle pene disciplinari, ma la loro applicazione è abbandonata al criterio, al sentimento, alla coscienza dei giudici).

Una impresa farebbe quella di voler espresamente definire gli atti che possono dar luogo all'azione disciplinare ed applicarvi le pene, pigliando norme dal codice penale. Le regole della delinquenza e dell'onore non si possono ridurre a sistema, e troppo difficilmente si prestano alle definizioni.

La seconda sezione tratta dell'azione e del procedimento disciplinare.

Prende la regola fondamentale che l'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile, si prefiscono le forme che sono appropriate alla particolare natura di tali giudici e le quali a forza che si difendono dalle regole ordinarie di procedura. Quindi non si ammettono i difensori, e si trattano gli affari a porte chiuse).

Finalmente la quarta sezione ha per oggetto - la revisione e la creazione delle deliberazioni in materia disciplinare.

Si potrà chiedere ai Magistrati

di appello la revisione delle deliberazioni disciplinari dei Tribunali di prima cognizione; ma quanto alle deliberazioni dei Magistrati d'appello la revisione potrà chiedersi al Magistrato di cassazione per sola ragione d'incompetenza, e per mancata di potere.

Cio' parre più conforme al carattere tutto proprio della Disciplina giudiziaria, alla Dignità dei Magistrati d'appello, ed alla istituzione del Magistrato di cassazione.

Per quanto fin dall'esecuzione delle deliberazioni il modo che si propone nell'ultimo degli articoli è certamente il più ovvio, e naturalmente deriva dalla qualità stessa delle penne disciplinari che saranno applicate.

Detto progetto a Signori di cui sembra accennando brevemente le ragioni, se verrà ridotto in legge, potrà all'uso formare uno dei titoli della legge generale sull'ordinamento giudiziario, ed il medesimo avrà i due altri particolari progetti sull'ordinamento speciale del pubblico Ministero, e sopra certi provvedimenti relativi alla politia giudiziaria, che quanto prima vi faranno presentati.



400 copie

11° pl.

Progetto di legge
presentato dal Min: degli Interni
alla Camera del 20 Mayo 1891

Sicurezza e disciplina dell'
Ordine giudiziario

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoja, di Genova,
Principe di Piemonte, &c. &c.

Siamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alla Camera legislativa dal Nostro Ministro dell'Interno, incaricato provvisorialmente del portafoglio del Ministero per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, che abbiamo incaricato di svolgerne i motivi, e di sostenerne la discussione.

Dell'inamovibilità, dei procedimenti contro i Giudici, e dei provvedimenti disciplinari verso di essi.

Capo I.

Dell'inamovibilità de' Giudici e de' suoi effetti.

Art. 1.

Giudici che a termine dell'art. 69 dello Statuto hanno acquistato l'inamovibilità, non possono essere privati della loro carica, né sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, né senza il loro consenso traslocati o posti in aspettativa o a riposo anche con pensione di ritiro od altro assegnamento, se non nei casi prescritti da questa legge e secondo le forme in essa prescritte.

Art. 2.

Nel caso in cui venga ridotto il numero dei Membri di un Magistrato o di un Tribunale, la riduzione fra quelli inamovibili cadrà in massimo grado soppresso sui Membri meno anziani.

Art. 3.

Ogni condanna di un Giudice inamovibile a cui non sia stata aggiunta l'interdizione dai pubblici uffici verrà trasmessa al Magistrato di cassazione.

Ecco secondo la natura e gravità del reato potrà dichiarare che vi è luogo ad un suo traslocaimento, o riconversione, o dispensa da ulteriore servizio nella pensione.

Art. 4.

On^ro Giudice contro cui sia lasciato un mandato di arresto s'intenderà sospeso di pien diritto dall'esercizio delle sue funzioni fino a giudizio definitivo.

Art. 5.

On^ro Giudice inamovibile condannato a pena correttoriale, eccettuate le penumarie) non potrà proseguire nell'esercizio delle sue funzioni nemmeno in pendenza d'appello, prima che la sentenza sia stata riparata, o sostituita pienamente la pena.

Art. 6.

Torna trasmessa al Magistrato di cassazione qualunque ordinanza o sentenza in materia criminale o correttoriale che dichiari non farsi luogo a procedimento o pronunci astorria a favore di un Giudice inamovibile, per estinzione dell'azione penale, o per mancanza di prove di reato.

Gl Magistrato potrà, secondo le circostanze, pronunciare che vi è luogo a traslocare, o ricevere il Giudice, o a collerarlo a riposo, se ne potrà essere il caso, o a dispensarlo da ulteriore servizio colla indennità cui possa avere diritto.

Art. 7.

Torna Giudice inamovibile riuscisse di adempire un dovere impostogli dalla legge, doni opere denunciato al Magistrato di cassazione.

Gl Magistrato potrà, secondo le circostanze, sospendere il Giudice o dichiarare che vi è luogo alla sua ricezione.

Art. 8.

Torna pure denunciato al Magistrato di cassazione per gli effetti di cui all'articolo precedente ogni Giudice inamovibile il quale dia prova di abituale negligenza, o con fatti gravi abbia compromesso, sia la propria reputazione, sia la dignità del Corpo a cui appartiene.

Art. 9.

Guardo per qualsiasi circostanza un Giudice inamovibile non possa più convenientemente amministrare la giustizia nel luogo di sua residenza, e rifiuti di essere traslocato, il Magistrato di cassazione dichiarerà che vi è luogo alla di lui traslocazione.

Art. 10.

On^ro volta che il Magistrato di cassazione avrà dichiarato che vi è luogo

alla ricezione o utilizzamento a titolo di un Giudice, ovvero alla Di lui dispensa dal
funko, o a traslazione, la deliberazione sarà trasmessa dall'Avvocato Generale
al Ministro della giustizia avendo promossa l'analogo Decreto Reale.

Il Giudice ricevuto non potrà essere richiamato ad esercitare funzioni
giudicarie.

Art. 11.

*D*uando per un'infinità permanente, o per debolezza di mente un
Giudice inamovibile più non possa compiere i doveri della sua carica e ricavi di
ritirazione, il Magistrato di cassazione dichiarerà che vi ha luogo al suo ritiro, salvo
il diritto che gli compete a pensione di riposo, o ad indebitata.

Art. 12.

Ogni Giudice inamovibile che senza permesso o legittima causa sarà rimas-
to assente dal suo posto per giorni trenta continui verrà denunciato al Magistrato
di cassazione, il quale potrà secondo le circostanze pronunciare la sospensione,
o dichiarare che vi ha luogo alla di lui ricezione.

Art. 13.

*D*a disposizione dell'articolo precedente si applica ai Giudici inamovibili
che promossi, o traslocati, lasciano trascorrere senza speciale permesso o legittima
causa un termine doppio di quello stabilito dalla legge, senza affumicare
l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 14.

Sarà pure soggetto alla medesima disposizione qualunque Giudice
inamovibile, il quale entro un anno faccia più volte sentito illegittimamente
della sua residenza, se la somma delle assenze sarà di giorni 60.

Art. 15.

Le denunce indicate nel presente titolo saranno trasmesse al Magis-
trato di cassazione per mezzo del pubblico Ministero.

Il Magistrato si riunirà in assemblea generale, ordinerà le informazioni
che vedrà convenienti commettendole a quei Giudici che stimera.

Potrà, ove il caso lo richieda, ordinare che il Magistrato si appello
ad il Tribunale di prima cognizione di cui fa parte il Giudice denunciato
diano il loro parere in assemblea generale.

Per ciò che concerne il modo di procedere nei casi forse indicati, si
appresseranno le norme presentate nel Capo = Della Disciplina.

Capo II.

Della competenza e del procedimento per reati imputati ai Giudici

Art. 16.

Se allorquando un Giudice o vice-Giudice di Mandamento è imputato di contrariettà commessa nella sua giurisdizione, ne conosce inappellabilmente il Tribunale. In quale cognizione dal quale Tribunale la Giudicatura dipende?

Art. 17.

Se un Giudice in un Tribunale di prima cognizione è imputato di un reato di competenza del medesimo o deferito in via d'appello alla sua cognizione il Magistrato d'appello designa per conferire un altro Tribunale del proprio Distretto.

Art. 18.

Se un Giudice in un Magistrato d'appello è imputato di un reato di competenza del medesimo o deferito alla sua cognizione in via d'appello spetta al Magistrato di Cassazione di designare un altro Magistrato d'appello che debba conferire.

Putta però è innata alle regole ordinarie di competenza quanto ai reati di stampa sottoposti al giudizio dei Giudici del fatto.

Capo II.

Della disciplina per Giudici

Art. 19.

Qui Giudice che contrarie si corsi del suo officio, o compromette in qualunque modo la propria Dignità, o la confidazione dell'ordine a cui appartiene, è soggetto a provvedimenti disciplinari.

Sezione Prima

Dei provvedimenti disciplinari

Art. 20.

I provvedimenti disciplinari sono:

- 1^o L'arrestamento;
- 2^o le pene disciplinari?



Art. 21.

Le pene disciplinari sono:

- 1^o La censura;*
- 2^o La riprensione;*
- 3^o La sospensione dall'ufficio.*

Art. 22.

L'avvertimento consiste nel rimettere al Giudice il mancamento commesso e nel richiederlo di non ricadervi.

Art. 23.

La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa del bisogno inciso.

Art. 24.

La riprensione ha luogo quando alla Dichiarazione di cui nell'articolo precedente viene aggiunta l'intimazione al Giudice di presentarsi davanti al Magistrato o al Tribunale per essere ripreso.

Ore il Giudice non obbedisce all'intimazione, farà immediatamente pronunciare la sospensione.

Art. 25.

La sospensione dall'ufficio consiste nel Diritto di esercitare le funzioni di Giudice.

Non può essere pronunciata per tempo minore di quindici giorni, o maggiore di un anno.

Si ha impedita la proroga dello stipendio per la sua durata, eccetto i casi previsti dall'art. 2^o, quando non segua condanna.

Sezione Seconda

Del potere disciplinare

Art. 26.

Il Ministro della Giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutti i Giudici dello Stato: può, occorrendo, chiamarli a sé affinché si spieghino fatti che formero loro imputati.



Tribunale e promessa dato ~~pubblico~~ Ministro anche full avvertimento dei Corpi anzidetti. Degli ufficiali investiti del Diritto di sorveglianza.

Ella e promessa con rappresentanza motivata, diretta al Presidente, colla quale si richiede la chiamata del Giudice incolpato dinanzi al Magistrato ed al Tribunale per addurre le sue difese.

Art. 39.

Il Presidente con sua ordinanza preferire al Giudice di presentarsi dinanzi al Magistrato ed al Tribunale in un termine non minore di giorni tre.

L'ordinanza e la rappresentanza del pubblico Ministero debbono essere notificate al Giudice incolpato nella forma che farà dal Presidente stabilita.

Art. 40.

L'incolpato deve presentarsi personalmente.

Suo tuttavia il Magistrato ed il Tribunale per giusti motivi e sulla Domanda dell'incolpato autorizzarlo a presentare le sue difese in iscritto.

Art. 41.

Le giudici disciplinari non e ammesso l'intervento dei difensori.

Art. 42.

Così il Magistrato ed il Tribunale assumere o far assumere maggiori informazioni nei modi e nelle forme che stimerà più convenienti.

Art. 43.

Le affari disciplinari si trattano a porte chiuse.

Art. 44.

La deliberazione dovrà intervenire immediatamente dopo la discussione, sentito il pubblico Ministero e l'incolpato, che avrà l'ultima parola.

Ella sarà motivata e pubblicata da tutti i giudici che vi hanno preso parte e reca nota all'incolpato per cura del Presidente.

Art. 45.

Le deliberazioni dei Tribunali di prima cognizione in materia di disciplina faranno trascrivere dal Presidente al Primo Presidente del Magistrato di appello e dall'Avvocato Fiscale all'Avvocato Generale delle rispettive osservazioni.

L'Avvocato Generale trasmetterà al Ministro della giustizia le deliberazioni emanate sia dal Magistrato, sia dai Tribunali di prima cognizione.

Sessione Quarta

Della revisione e dell'escusione delle deliberazioni in materia disciplinare

Art. 46.

Contro le deliberazioni in materia disciplinare dei Tribunali potrà il Giudice incaricato o il pubblico Ministero chiedere la revisione al Magistrato d'appello con un ricorso motivato che farà presentato al Presidente nel termine di giorni otto dalla notificazione.

Il Presidente trasmette il ricorso alle carte relative al Primo Presidente del Magistrato, avendo il quale si procederà secondo le norme stabilite nella precedente Sessione.

Art. 47.

Si può ricorrere al Magistrato di cassazione per la revisione contro le deliberazioni dei Magistrati di appello per incompetenza od eccesso di potere.

La domanda in questi uffici dovrà essere fatta nelle forme e nel termine prefissi dall'articolo precedente, e si osserveranno quanto al procedimento le regole in richiamate.

Art. 48.

Non essendo nel termine prefissi presentato il ricorso per la revisione, la deliberazione sarà eseguita.

L'escusione consiste nell'annutare in apposito registro il nome del Giudice fatto posto a pena disciplinare, ed inoltre trattandosi

11

della ripresone o della sospensione, il Presidente chiamerà il giudice
avanti il Magistrato o il Tribunale nel giorno che verrà prefisso,
ed a porte chiuse lo riprenderà finché farà stato prefetto, ovvero
gli intimere di affiancarsi per tempo indicato nella deliberazione
dell'esercizio delle sue funzioni.

Dat in Moncalieri il 16. Marzo 1889.

Ferruccio Brancazio

Golino